

Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)

(Causa T-312/11)

(2011/C 238/53)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Süd-Chemie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Baron von der Osten-Sacken e A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BYK-Cera BV (Deventer, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso 8 aprile 2011, procedimento R 1585/2010-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese in quanto convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BYK-Cera BV.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CERATIX» per prodotti della classe 1 — Registrazione n. 6 358 832.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale «CERATOFIX» per prodotti della classe 1.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d'opposizione è stata annullata e l'opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto il convenuto:

- avrebbe a torto sminuito il valore probatorio dei documenti prodotti dalla ricorrente, adducendo come motivazione sommaria che essi provengono dalla sfera della ricorrente stessa;
- non avrebbe considerato operazioni pubblicitarie come «uso effettivo»;
- non avrebbe incluso nella valutazione dell'effettività dell'uso tutte le circostanze rilevanti e
- non avrebbe valutato nel loro complesso i documenti relativi all'uso prodotti.

Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Heede/UAMI (Matrix-Energetics)

(Causa T-313/11)

(2011/C 238/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Günter Heede (Walldorf-Baden, Germania) (rappresentante: avv. R. Utz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2011 (procedimento R 1848/2010-4);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Matrix-Energetics» per servizi delle classi 35, 41 e 44 — Domanda n. 8 339 798.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, poiché, da un lato, non si potrebbe accertare l'efficacia descrittiva del marchio richiesto ed esso possiederebbe il necessario carattere distintivo, dall'altro lato, la commissione di ricorso avrebbe a torto fatto oggetto della propria decisione stampe prese da internet, successive al momento della richiesta di registrazione del marchio in esame, e inoltre poiché lo sporadico utilizzo illecito da parte di terzi, successivo alla data della domanda, di un segno (di fantasia) avente carattere originariamente distintivo non potrebbe influire negativamente sull'idoneità alla registrazione di un marchio comunitario.

Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fortress Participations/UAMI — Fortress Investment Group e Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Causa T-314/11)

(2011/C 238/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: M.L.J. van de Braak, avvocato, B. Ladas, Solicitor e S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Fortress Investment Group LLC (New York, USA) e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° aprile 2011, procedimento R 354/2009-2; e

— condannare il convenuto e le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso alle loro spese relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio ed al Tribunale, nonché alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «FORTRESS», con rivendicazione dei colori rosso, nero e bianco, per servizi delle classi 35, 36 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 3398451

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedenti la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le richiedenti la dichiarazione di nullità hanno basato la propria domanda sui motivi di nullità relativa di cui al combinato disposto degli artt. 53, n. 1, lett. c), e 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. Essa è inoltre stata basata sui marchi non registrati del Regno Unito «FORTRESS», «FORTRESS INVESTMENT» e «FORTRESS INVESTMENT GROUP», utilizzati nella prassi commerciale.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la Commissione di ricorso non ha adeguatamente esaminato la questione relativa al «goodwill» («avviamento») ai sensi del diritto del Regno Unito in materia di concorrenza sleale confusoria e non ha adeguatamente valutato il rischio di travisamento ed il conseguente danno.

Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fortress Participations/UAMI — Fortress Investment Group and Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Causa T-315/11)

(2011/C 238/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Olanda) (rappresentanti: avv. M.L.J. van de Braak, B. Ladas, Solicitor, e S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Fortress Investment Group LLC (New York, USA) e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 8 marzo 2011, procedimento R 355/2009-2; e

— condannare il convenuto e le controinteressate alle spese del procedimento dinanzi all'Ufficio e al Tribunale nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «FORTRESS» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — Registrazione comunitaria n. 2095784.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le parti che chiedono la declaratoria di nullità hanno motivato la propria domanda con motivi di nullità relativa, ai sensi degli artt. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. Essa era basata anche sui marchi britannici non registrati «FORTRESS», «FORTRESS INVESTMENTS» e «FORTRESS INVESTMENT GROUP», utilizzati nel commercio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha analizzato correttamente la questione della forza di attrazione della clientela in base al diritto del Regno Unito sull'abuso di denominazione e non ha valutato adeguatamente il rischio di presentazione ingannevole e i danni derivanti.

Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTÀ)

(Causa T-321/11)

(2011/C 238/57)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Raffaello Morelli (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Frenelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 17 marzo 2011 e quella della Divisione di Opposizione del 14 maggio 2010